



MUNICIPALITÀ 1
CHIAIA – SAN FERDINANDO – POSILLIPO

Direzione Municipalità
Servizio Attività Tecniche

ORDINANZA N°50 del 13.11.2015

Oggetto: istituzione di un particolare dispositivo temporaneo di traffico in Via S. Anna di Palazzo per lavori Napoletanagas.

Tipologia: chiusura temporanea al transito veicolare.

Strade interessate: VIA SANT'ANNA DI PALAZZO

IL DIRIGENTE

premessso

- che Via Sant'Anna di Palazzo è inserita nell'elenco delle strade secondarie di pertinenza della Municipalità;
- che la Napoletanagas ha richiesto di eseguire lavori di sostituzione della condotta esistente;

considerato

- che attualmente la Napoletanagas deve sostituire la condotta nel tratto di strada compreso tra il Vicoletto S. Anna di Palazzo e la Salita S. Anna di Palazzo ed ha richiesto, con nota prot. 6167 del 06/11/15 l'istituzione di un particolare dispositivo di traffico dal 16 al 25 Novembre;

visto

- il sopralluogo effettuato in data 12/11/2015;

ritenuto

che per i motivi sopra indicati è necessario adottare i provvedimenti consequenziali di competenza.

Letto

il D.L. vo n°285/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

interdire al transito veicolare, dal 16 al 25 Novembre,

- in Via Sant'Anna di Palazzo nel tratto compreso tra il Vicoletto Sant'Anna di Palazzo e Salita S. Anna di Palazzo;
- in Vicoletto Sant'Anna di Palazzo.

Invertire il senso di marcia, dal 16 al 25 Novembre,

- di Salita Sant'Anna di Palazzo

La ditta incaricata osserverà tutte le prescrizioni dettate dalla normativa vigente circa la sicurezza stradale e provvederà ad apporre idonea segnaletica. Al termine dei lavori la ditta dovrà ripristinare lo stato dei luoghi preesistente ivi compresa la segnaletica orizzontale e verticale, relativamente ai dispositivi di circolazione vigenti..

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente deve intendersi nulla.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo n°285 del 30/04/1992, per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 della L. 241/90, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR, ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da
IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Chiosi

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Arch. Giulio Aurino